

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

R.G. TRIB. FED. 1/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma "ZOOM", così composto:

Avv. Cristian Sfara - Presidente

Avv. Alessandro Benincampi - Componente

Avv. Carlo Rombolà - Componente

per decidere in ordine al deferimento del sig. Sergio Garbin

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 21.12.2021, la Procura Federale deferiva il sig. Sergio Garbin innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione dell'art. 1.4 lett. "C" per *"non compiere, o a non consentire ad altri, anche a loro nome o nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica..."* e art. 1.4 lett. "D" per *"..ad attenersi al codice di comportamento etico-sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni"* per aver falsamente dichiarato di aver effettuato un evento e di aver pubblicato sul profilo Facebook di Federdama tabelloni falsi e artatamente precostituiti al fine di simulare la gara del 18 settembre 2021 presso l'Associazione Dilettantistica Circolo Damistico "Giuseppina Rizzi";

La Procura Federale audiva il sig. omissis, il quale dichiarava *"che in data 18 settembre non si sarebbe svolto alcun evento e per di più venivano falsamente pubblicati sul profilo Facebook di Federdama tabelloni falsi e artatamente precostituiti al fine di simulare punto la gara del giorno 18 che di fatto non ebbe luogo"*. Durante le indagini l'Ufficio di Procura trovava riscontro dalle dichiarazioni rese dal sig. omissis in alcuni post e foto pubblicati sul social network di Federdama relativi alle premiazioni e dei tabelloni dell'evento oggetto di segnalazione.

La Procura Federale audiva l'incolpato il quale riferiva come la gara del 18 settembre si sarebbe svolta con una programmazione diversa dovuta ad alcuni ritardi e impedimenti di organizzazione.

In data 28 gennaio alle ore 17:30 veniva fissata la prima udienza, preceduta da memoria difensiva del sig. Garbin in cui veniva riportata la propria difesa. Va precisato come all'udienza in parola, il sig. Garbin si presentava senza un difensore nominato. A quel punto il Tribunale, su richiesta delle parti rinviava l'udienza alla data del 28.02.2022 al fine di permettere l'eventuale accordo su di un possibile patteggiamento oppure la nomina di un difensore.

In data 28.02.2022 febbraio, alle ore 17:00, iniziava l'udienza oggetto del presente procedimento in cui si sarebbe dovuto verificare la volontà delle parti relativamente ad un patteggiamento. Ebbene, va precisato come l'Ufficio di Procura, nella persona del Procuratore, avv. Luca Tedeschi, nonostante l'invio poco dopo le 17 del patteggiamento firmato dalle parti, non si collegava all'udienza fissata da remoto. Il Tribunale rinviava per la verifica dei termini del patteggiamento all'udienza del 07.03.2022. Va dato atto che il sig. Garbin inviava una seconda memoria difensiva, inviata al Tribunale, in cui veniva riproposta la propria difesa.

In data 07.03.2022, il sig. Garbin e il Procuratore avv. Tedeschi, si presentavano all'udienza fissata. Va precisato come al Tribunale giungeva nei giorni precedenti all'udienza un secondo accordo di patteggiamento, con revoca del precedente in quanto non conforme al Regolamento di Giustizia FID. Il Tribunale cedeva la parola al sig. Garbin, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento di Giustizia. Il sig. Garbin dichiarava di accettare le condizioni concordate con l'Ufficio di Procura, nonostante ritenga di non aver commesso gli illeciti contestati, almeno nella gravità prospettata dalla Procura Federale.

il Tribunale si riservava nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FID.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'art. 1.4 lett. "C" per *"non compiere, o a non consentire ad altri, anche a loro nome o nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica..."* e dell'art 1.4, lett. "D" per *"ad attenersi al codice di comportamento etico-sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni"*.

Orbene, il caso concreto all'esame del Tribunale si inserisce perfettamente in tale previsione regolamentare. Il patteggiamento concordato tra il sig. Garbin e l'Ufficio di Procura appare a questo Tribunale non viziato nella forma e nella sostanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto

APPLICA

al sig. Sergio GARBIN la sanzione disciplinare della sospensione per n. 3 (TRE) mesi da ogni attività federale, amministrativa, agonistica e di qualsiasi altra natura ai sensi dell'art. 71 lett. D

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale al Deferito presso la segreteria degli organi di giustizia attesa la mancanza di una domiciliazione processuale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FID, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 14 marzo 2022

Presidente f.to Avv. Cristian Sfara

Componente f.to Avv. Alessandro Benincampi

Componente f.to Avv. Carlo Rombolà